



Comune di Lettomanoppello

(Provincia di Pescara)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 48 del 24.05.2016	OGGETTO: Approvazione schema contratto di locazione terreno per il mantenimento di una stazione radio per telecomunicazioni
-------------------------	--

L'anno **Duemilasedici** il giorno **ventiquattro** del mese di **maggio** alle ore **18,30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

	GIUNTA COMUNALE	P	A
1)	Esposito Giuseppe	Sindaco	x
2)	D'Alfonso Simone R.	Assessore	x
3)	Conte Luciana	Assessore	x
4)	Morena Mancini	Assessore	x
5)	Tocco Gianni	Assessore	x

Presenti: n. 04

Assenti: n. 01

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148) la Sig.ra:
Conte Luciana

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Erensto Amato d'Andrea

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Visto il T.U., D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Visti gli allegati pareri espressi dai Responsabili di Servizio;

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTE le proprie precedenti deliberazioni n. 41 del 06/05/2011, n. 116 del 15/12/2011 e n. 128 del 23/12/2011 con le quali sono stati deliberati gli atti di indirizzo per la concessione in locazione di un'area di proprietà comunale in località Iconicella riportata in catasto su parte della particella n. 2342 del foglio n. 7 ai fini dell'installazione di una stazione radio base per telefonia mobile da parte della Soc. ERICSSON Telecomunicazioni S.p.a. ;

VISTA la comunicazione del 16/03/2006 pervenuta in data 05/04/2006 prot. n. 2232 con la quale la Soc. Wind Spa è subentrata alla Soc. Ericsson Telecomunicazioni Spa;

VISTO il contratto di locazione in data 11/10/2011 registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 6 in data 30/12/2011 al n. 5637 serie 3T stipulato tra il Comune di Lettomanoppello e la Soc. Wind Telecomunicazione Spa avente ad oggetto la porzione di terreno di circa mq. 60 ove risulta installata la stazione radio per telefonia mobile;

CONSIDERATO che con il sopracitato contratto è stata stabilita una durata della locazione di 9 anni decorrenza 11/10/2011 – 10/10/2020 per un corrispettivo annuo di €. 16.000,00;

VISTO che la Soc. Wind Telecomunicazione Spa in data 18/02/2015 ha costituito la Soc. Galata Spa con sede legale in Roma via Carlo Veneziani 56/L a cui è stata conferita una serie di asset di cui è parte anche il contratto di locazione in essere;

CHE con nota del 14.09.2015 la Società Galata SpA, nell'ambito di una revisione di politiche economiche ed organizzative, ha comunicato a questo Ente la volontà di dismettere l'impianto di telefonia mobile ubicato nel Comune di Lettomanoppello o in alternativa mantenere tale impianto attraverso la sottoscrizione di un nuovo contratto aumentandone la durata ma riducendone l'importo;

CONSIDERATO che è conveniente per il Comune di Lettomanoppello aderire alla proposta formulata dalla Società sopra citata in quanto comunque costituisce un'entrata economica di cui sarebbe irragionevole privarsi;

PERTANTO il Comune di Lettomanoppello e la Soc. Galata Spa, avendone reciproco interesse e di comune accordo intendono risolvere il contratto in essere e quindi stipulare un nuovo contratto di locazione alle condizioni ivi contenute;

VISTO l'allegato schema di contratto di locazione per il mantenimento di una stazione radio base di telefonia mobile sull'area ubicata in loc. Iconicella, riportata in catasto su parte della particella n. 2342 del foglio 7 e ritenuto meritevole di approvazione;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Visto il D.lvo n. 267/00;

Visti gli allegati pareri;

Visto il Bilancio triennale 2016- 2018;

Con voti unanimi;

DELIBERA

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non

- materialmente ritrascritte;
- 2) di approvare lo schema di contratto di locazione per il mantenimento di una stazione radio base di telefonia mobile sull'area ubicata in loc. Iconicella, riportata in catasto su parte della particella n. 2342 del foglio 7;
 - 3) di demandare al responsabile del servizio tecnico gli adempimenti relativi alla sottoscrizione del contratto di locazione con la società Galata Spa;
 - 4) di dare atto che le condizioni essenziali del nuovo contratto sono:
 - durata del contratto anni 9 (nove) con decorrenza 11/04/2017;
 - canone annuale di locazione € 12.000,00;destinazione del bene locato a stazione radio base per telecomunicazioni
 - 5) di trasmettere, in elenco, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Lettomanoppello;

Quindi la Giunta Comunale, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione, rende il presenta atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lvo n. 267/2000;

CONTRATTO DI LOCAZIONE

Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l'Ufficio del Registro,

tra

il **Comune di Lettomanoppello**, con sede in Lettomanoppello (PE), Piazza Umberto I° N° 13, Codice Fiscale e Partita IVA n° IT00254240682, rappresentato in questo atto dal Sig. Blasioli Paolo, in qualità di Responsabile Area Tecnica, nato a Lettomanoppello (PE), l' 11/02/1960 e domiciliato per la carica in Lettomanoppello (PE), Piazza Umberto I° N° 13, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta e che è stato autorizzato alla stipula del presente atto in forza de deliberazione di G.C. n° del, esecutiva, ed in seguito indicato come "Locatrice"

e

La Società **GALATA S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Carlo Veneziani 56/L, Cap 00148, capitale sociale euro 1.000.000,00 i.v., numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma 13264231005, numero di R.E.A. di Roma 1433946, codice fiscale e partita IVA n. 13264231005, in persona del Legale Rappresentante Paolo Paglione nato a Roma il 30 settembre 1965, Codice Fiscale PGLPLA65P30H501B domiciliato per la carica presso la sede della società, che agisce in virtù dei poteri conferiti, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, in seguito denominata anche "Galata" o "Conduttrice" (Nel seguito congiuntamente indicate come le "Parti").

PREMESSO CHE:

- a) In data 11/10/2011 Il Comune di Lettomanoppello ha stipulato con la Wind Telecomunicazioni S.p.A. un contratto di locazione registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 6, in data 30/12/2011, al numero 5637, Serie3T, avente ad oggetto la porzione di terreno di circa mq 60, sita nel Comune di Lettomanoppello (PE), Località Madonna dell'Iconicella snc, distinta nel N.C.T. di Lettomanoppello (PE), Foglio 7, Particella 180/parte;
- b) Wind Telecomunicazioni S.p.A. in data 18 febbraio 2015 ha costituito la società Galata S.p.A. a rogito notaio Atlante, repertorio 49870, raccolta 24634 e ha conferito nella medesima società una serie di asset di cui è parte anche l'oggetto del contratto in essere;
- c) le Parti, avendone reciproco interesse e di comune accordo, intendono risolvere il contratto indicato alla precedente lettera a), con efficacia dalla data di validità del presente atto.

Le premesse e gli allegati sono parti essenziali del presente atto.

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

La Locatrice nella sua qualità di proprietaria concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, per sé e aventi causa, porzione di terreno di circa mq. 60, sita in Comune di Lettomanoppello (PE), località Madonna dell'Iconicella, distinta nel N.C.T. dello stesso Comune di Lettomanoppello (PE), al foglio n. 7, particella n. 2342/parte, il tutto, per complessivi mq. 60 circa come risulta dall'allegata planimetria (sub Allegato A) che, sottoscritta dalle Parti, si unisce alla scrittura come parte integrante e sostanziale del presente atto (nel seguito il "Contratto").

Il terreno locato sarà utilizzato per l'installazione ed il mantenimento di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3.

La Locatrice garantisce alla Conduttrice la possibilità di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, all'immobile locato da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie all'installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché

Galata S.p.A	La Locatrice Comune di Lettomanoppello – Sig. Blasioli Paolo
--------------	---

per ogni necessità di manutenzione o di servizio.

La Locatrice conferma che il terreno di cui trattasi è idoneo all'uso pattuito, di sua esclusiva proprietà e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

La Locatrice si obbliga, inoltre, a far rispettare il presente Contratto in caso di alienazione o cessione ad altro titolo dell'immobile di cui al presente Contratto, fermi restando i diritti della Conduttrice di cui all'art.6.

ART. 2 - DURATA

La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dal 11/04/2017.

Le Parti convengono che, alla scadenza del periodo suindicato, il Contratto si rinnoverà tacitamente per periodi di 9 (nove) anni in 9 (nove), se la Conduttrice non avrà comunicato alla Locatrice disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata con preavviso di almeno 6 (sei) mesi dalla data di scadenza al domicilio contrattuale (o diverso domicilio da indicarsi).

Per quanto riguarda la disdetta della Locatrice, le Parti convengono che, per la complessità degli Impianti che la Conduttrice collocherà nell'immobile oggetto del presente Contratto e le evidenti difficoltà connesse al loro spostamento (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazioni), questa debba pervenire alla Conduttrice con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La Locatrice, tuttavia, rinuncia fin d'ora, per sé e per i suoi aventi causa, alla facoltà di diniego della rinnovazione, prevista dall'art. 29 della legge 392 del 1978.

ART. 3 - DESTINAZIONE E USO DELL'IMMOBILE

La Locatrice prende atto che gli ambienti locati saranno utilizzati dalla Conduttrice per la realizzazione e manutenzione di impianti di telecomunicazioni, comprensivi di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature per la diffusione di segnali di telecomunicazioni (nel seguito «l'Impianto») per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni.

La Conduttrice avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata del Contratto, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l'aggiornamento dell'Impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale, cui la Locatrice ora per allora acconsente, obbligandosi, qualora necessario a seguito di richiesta di enti pubblici, a rilasciarne conferma scritta.

La Locatrice concede, pertanto, espressamente alla Conduttrice l'autorizzazione ad eseguire, a totale cura e spese di quest'ultima, i lavori e le opere necessarie ad installare nell'Immobile locato il predetto Impianto o aggiornarne le funzionalità.

La Locatrice autorizza la Conduttrice, senza che le sia dovuta alcuna somma ulteriore rispetto a quanto previsto dall'art. 4 che segue, al passaggio di cavi di alimentazione o quant'altro attinente (allacci pubblici servizi e quant'altro necessario) sull'area di proprietà privata.

La Conduttrice dichiara che l'Impianto viene realizzato in piena conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti ed a regola d'arte.

La Locatrice garantisce che fornirà alla Conduttrice tutte le informazioni relative alla porzione di terreno oggetto della locazione, che siano necessarie al fine di adempiere agli oneri previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di svolgimento di lavori in regime di appalto la Locatrice si impegna a collaborare con la Conduttrice e/o con le ditte appaltatrici al fine di individuare, volta per volta, eventuali rischi da

Galata S.p.A

La Locatrice
Comune di Lettomanoppello – Sig. Blasioli Paolo

interferenza.

Al termine della locazione, a richiesta della Locatrice, la Condittrice provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari, alla rimessione dell'area locata in pristino e alla rimozione delle installazioni.

La Locatrice concede alla Condittrice la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori summenzionati. Qualora però fosse necessario, la Locatrice si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico della Condittrice.

La Locatrice potrà concedere ad altri operatori nel settore delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione dell'immobile oggetto del presente Contratto solo con la previa autorizzazione scritta dalla Condittrice e dietro presentazione di idonea relazione tecnica che stabilisca la compatibilità dei nuovi impianti con quelli della Condittrice, pena riduzione del canone annuale di locazione del 35%, salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno derivante dalla incompatibilità degli impianti e salva la facoltà della Condittrice di risolvere immediatamente il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La Locatrice concede alla Condittrice la facoltà di accedere al terreno prima dell'inizio della locazione per gli accertamenti e i rilievi propedeutici all'utilizzo dell'immobile stesso.

ART. 4 CANONI

Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro **12.000,00 (Euro dodicimila/00)**.

Il canone annuo di locazione verrà corrisposto alla Locatrice in n. 2 (due) rate semestrali anticipate di Euro **6.000,00 (Euro seimila/00)** ciascuna, da pagarsi con bonifico bancario presso l'Istituto di Credito BANCA CARIFE Gruppo Tercas, Agenzia di Lettomanoppello (PE), sul conto corrente avente IBAN: IT66Q0624577310CC0300153051, intestato a Comune di Lettomanoppello.

La Locatrice dichiara di non esercitare l'opzione per l'assoggettamento ad IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/1972.

Il canone predetto, si intende lordo di eventuali ritenute di legge.

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Condittrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 c.c. per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell'Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali.

Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Condittrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.

ART. 5 CESSIONE DEL CONTRATTO, DEI CREDITI E SUBLOCAZIONE

Per patto espresso la Locatrice, concede alla Condittrice il diritto di cedere, in ogni tempo, il presente Contratto, a terzi, che siano gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati con un rapporto riguardante l'impianto, o che siano società del Gruppo di cui la Condittrice fa parte, senza necessità di benestare e/o autorizzazione di sorta. Nel caso di cessione a terzi che non siano quelli sopra indicati, la cessione medesima seguirà le regole di legge.

E' fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal presente Contratto, senza preventiva approvazione esplicita da parte della Condittrice. In assenza della suddetta approvazione esplicita, i crediti non possono formare alcun atto di disposizione da parte della Locatrice neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest'ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandanti ad esigere e le deleghe all'incasso.

Galata S.p.A

La Locatrice
Comune di Lettomanoppello – Sig. Blasioli Paolo

Resta inteso che, per quanto riguarda la sublocazione e/o l'ospitalità da parte della Condutrice ad altro gestore di telefonia mobile, potrà avvenire previo aumento del canone annuo erogato pari al 20% per ogni nuovo gestore sublocato e/o ospitato. Detta sublocazione e/o ospitalità sarà comunicata alla Locatrice con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le Parti concordano, altresì, espressamente che la violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto a Galata di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto della Condutrice al risarcimento dei danni.

In espressa deroga all'art. 41 della legge 27.07.78 n. 392, nel caso in cui la Locatrice intendesse trasferire a titolo oneroso l'immobile locato ovvero locare a terzi l'immobile, alla scadenza del Contratto spetterà alla Condutrice il diritto di prelazione.

ART. 6 CONDIZIONE RISOLUTIVA E RECESSO ANTICIPATO

Qualora le Pubbliche Autorità competenti, entro 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, non rilasciassero le necessarie autorizzazioni che legittimano l'installazione delle apparecchiature di cui all'art. 3 ed il loro utilizzo per la fornitura del servizio di telefonia mobile cellulare e in caso di eventuali ulteriori impedimenti all'utilizzo dell'immobile per la fornitura del servizio di telefonia che si manifestassero anche a seguito della data di inizio lavori, e non dipendenti dall'attività e/o dalla volontà della Condutrice, la Condutrice avrà facoltà di considerare come risolto il Contratto medesimo a far data dalla sua conclusione e quindi con efficacia retroattiva.

La Locatrice consente che la Condutrice possa, ai sensi dell'art. 27 - comma VII - legge 392/78, recedere anticipatamente dal presente Contratto in qualsiasi momento, con rilascio totale o parziale dell'immobile, con preavviso di 180 (centottanta) giorni, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento trasmissione via fax.

In caso di rilascio parziale dell'immobile, il canone verrà rideterminato in un importo proporzionale alla superficie che rimarrà locata dalla Condutrice.

ART. 7 REGISTRAZIONE E DOMICILI CONTRATTUALI

Le spese di registrazione del presente Contratto saranno sostenute dalla Condutrice e dalla Locatrice in parti uguali. Gli adempimenti di registrazione saranno compiuti dalla Condutrice.

A tutti gli effetti del presente contratto e di legge, le Parti eleggono domicilio :

La Locatrice: in Piazza Umberto I°, n°13 - 65020 - Lettomanoppello (PE).

La Condutrice: in Via Veneziani, n° 56 L - 00148 - Roma.

ART. 8 - FORO COMPETENTE

L'eventuale controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva al Tribunale di Pescara, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.

ART. 9 - RISERVATEZZA

La Locatrice si impegna a non rivelare a terzi le informazioni riservate, né ad utilizzarle per fini diversi dall'adempimento del presente Contratto.

La Locatrice sarà ritenuta responsabile per la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate effettuate dai propri impiegati, funzionari, rappresentanti o incaricati in genere e, pertanto, si impegna ad adottare tutte le necessarie precauzioni per impedire che ciò accada.

La Locatrice si impegna, altresì, a mantenere riservate e non rivelare a terzi, anche dopo la scadenza o risoluzione del presente Contratto, le informazioni riservate di cui al Contratto stesso.

Galata S.p.A	La Locatrice Comune di Lettomanoppello – Sig. Blasioli Paolo
--------------	---

Gli obblighi di riservatezza saranno per la Locatrice vincolanti per tutta la durata del presente Contratto salvo il caso in cui le informazioni debbano essere comunicate in forza di chiare disposizioni di legge, regolamento od ordine di una Pubblica Autorità.

Art. 10- DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime disposizioni e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Il presente Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le Parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.

Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla Parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.

Roma (RM), lì

La Locatrice

La Condittrice

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Con riferimento al sopraesteso testo contrattuale la Locatrice in relazione al disposto nell'art. 1341 C.C. dichiara che sono stati accettati e vengono qui specificatamente approvati gli articoli: 1) (Oggetto), 2) (Durata), 3) (Destinazione e uso dell'immobile), 4) (Canoni), 5) (Cessione del contratto e dei crediti), 6) (Condizione risolutiva e eccesso anticipato), 7) (Registrazione e domiciliai contrattuali), 8) (Foro competente), 9) (Riservatezza), 10) (Disposizioni finali).

Roma (RM), lì

Per accettazione

La Locatrice

Elenco Allegati:

Numero Allegato	Titolo Allegato
Allegato A	Planimetria
Allegato B	Dichiarazione dei Requisiti Legali ed Etico Sociali

Galata S.p.A

La Locatrice
Comune di Lettomanoppello – Sig. Blasioli Paolo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ART. N.49 DEL D.LGS 18.08.2000, N.267
(come sostituito dall'art.3, comma, lett. B) legge n.213/2012)

OGGETTO: Approvazione schema contratto di locazione terreno per il mantenimento di una stazione radio per telecomunicazioni
--

In ordine alla regolarità TECNICA si esprime parere FAVOREVOLE

Addi 24.05.2016



Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
(F.to Geom. Paolo Blasioli)

In ordine alla regolarità CONTABILE si esprime parere FAVOREVOLE

- Comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
- Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Addi 24.05.2016



Il Resp. Dell'Ufficio Finanziario
(F.to Antonella Del Rossi)

APPROVATO e sottoscritto:

IL SINDACO
(f.to Dr. Giuseppe Esposito)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dr. Erensto Amato d' Andrea)

L'ASSESSORE
(f.to Tocco Gianni)

Il sottoscritto **Segretario Comunale**, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione in applicazione del Testo Unico D.Lgs. n.267/2000;
- (x) E' stata affissa all'albo Pretorio Comunale On – Line (ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge n.69 del 18.06.2009) per rimanervi per quindici giorni consecutivi dal 21.06.2016 al 06.07.2016.
- (x) E' stata comunicata con lettera n. **3912** in data 21.06.2016 ai capigruppo consiliari, (art.125 T.U. D.Lgs. n.267/2000);
- (x) E' copia conforme all'originale.

Dalla residenza comunale li 21.06.2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**
(Dr. Erensto Amato d' Andrea)

Il sottoscritto **Segretario Comunale**, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione del T.U. D.Lgs n.267/2000;
- () E' diventata esecutiva il giorno _____ (decorsi 10 gg. dalla pubblicazione-art. 134, comma 3, T.U. D.Lgs. 267/2000);
- (x) E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale On – Line (ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge n.69 del 18.06.2009) per rimanervi per quindici giorni consecutivi dal 21.06.2016 al 06.07.2016.
- (X) E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. Dlgs. 267/2000).

Dalla residenza comunale li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dr. Erensto Amato d' Andrea)